



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 37 del 26-11-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA

L'anno **duemilaventi** addi **ventisei** del mese di **Novembre** , alle ore **15:30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta straordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
D'ADDONA THOMAS	X		BERNARDINI FRANCESCA	X	
ROMBOLI MARCO	X		VANNOZZI MAURIZIO	X	
BACCI DAVID	X		TONCELLI SERGIO	X	
BALLUCHI LISA	X		PIU ANNA	X	
VANNINI ILARIA		X	LANCIONI GIUSEPPE	X	
CATARZI GIANLUCA	X		GERBONI STEFANIA	X	
SOPRANZI SIMONA	X				

PRESENTI

n. 12

ASSENTI

n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, D.ssa MATTERA ROSANNA , il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere D'ADDONA THOMAS nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Visto l'art. 110 del DL. 19.5.2020 n. 34 convertito dalla legge 17.7.2020 n. 17 dispone che: *il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 è differito al 30 novembre 2020.*

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Considerato che il Comune di Crespina Lorenzana (PI) non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e pertanto dall'esercizio 2017 è stato adottato il bilancio consolidato per l'anno 2016;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- ü sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- ü attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ü ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 05/11/2020. ad oggetto: “Bilancio consolidato – art. 11-bis D.Lgs. 118/2011 e principio contabile 4/4. Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti compresi nel bilancio consolidato 2019. Approvazione delle direttive da impartire (punto 3.2 del principio 4/3)”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/06/2020 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95.del 05/11/2020 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

Visti i bilanci dell'esercizio 2019 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 2020 37 26-11-2020

concernente il bilancio consolidato;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze 11/08/2017 di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente;

Acquisito il parere di regolarità di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Acquisita la relazione dell'Organo di Revisione dell'Ente, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Udita la breve illustrazione svolta dal Segretario Comunale sull'argomento;

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Toncelli, Piu, Lancioni, Gerboni) espressi da n. 8 consiglieri votanti su n. 12 consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il BILANCIO CONSOLIDATO per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Toncelli, Piu, Lancioni, Gerboni) espressi da n. 8 consiglieri votanti su n. 12 consiglieri presenti, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Deliberazione CONSIGLIO
COMUNALE n. 37 del 26-11-
2020**

Approvato e sottoscritto

Il Presidente D'ADDONA THOMAS

Il Segretario Comunale MATTERA ROSANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Crespina Lorenzana ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.